



PROTOCOLLO DI INTESA

tra la

Regione Campania

e la

Regione Liguria

Premesso

- che la Commissione europea, nella sua Comunicazione sulla "Crescita blu" (Blue Growth) adottata il 13 settembre 2012, ha esposto «indicazioni promettenti per la crescita dell'economia e le prospettive di occupazione nei settori marino e marittimo per contribuire alla ripresa economica europea», rilevando che da tali comparti economici, che per la Commissione vanno dalla portualità alla logistica, dal turismo al diporto, dalla pesca all'acquacoltura, dalle energie rinnovabili alla biotecnologia blu, è generata occupazione per quasi 5 milioni di persone ed un valore aggiunto di circa 500 miliardi di euro;
- che la Regione Liguria e la Regione Campania in coerenza con gli obiettivi assegnati dalla nuova Strategia Europa 2020, dalla "Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente" (2008/C 111/01), tradotta nell'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 20 dicembre 2012 sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, sono impegnate ad attuare politiche di lifelong learning (intesa in sede di Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali) che garantiscano a tutti i cittadini migliori condizioni di accesso alle opportunità formative e di apprendimento in qualsiasi momento della vita, di accesso e integrazione nel mercato del lavoro, di occupabilità e mobilità professionale. Tutto ciò puntando al miglioramento dei sistemi di formazione professionale, istruzione, orientamento, incontro domanda-offerta di lavoro e di rafforzamento della integrazione tra i diversi servizi, anche in linea con quanto previsto dalla raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europei sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità (EQAVET-18 giugno 2009);
- che un fattore di particolare rilevanza per il raggiungimento degli obiettivi condivisi a livello europeo è costituito dalla effettiva trasparenza dei titoli e delle qualifiche rilasciate nell'ambito dei diversi sistemi, nella prospettiva di far emergere e dare valore alle competenze acquisite dalle persone, in qualunque

contesto formale, informale, non formale (*Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale – ECVET - 2009/C 155/02 e Raccomandazione del Consiglio dell'UE sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012*);

- che l'insieme di strumenti e dispositivi individuati a livello europeo per consentire la messa in trasparenza dei sistemi nazionali e regionali richiedono la definizione di quadri di riferimento, costituiti da standard condivisi ai diversi livelli del governo delle politiche per l'apprendimento ed il lavoro, in un'ottica di cooperazione istituzionale e concertazione e che tali previsioni sono state recepite in prima battuta dalla Legge 92/12 *“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”* e quindi tradotte dal successivo decreto legislativo, attuativo della citata legge, n. 13 del 16 gennaio 2013 *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”*;
- che il citato D.Lgs. n. 13/13, all'articolo 8 comma 3 stabilisce che il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali *“è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di Istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali, tra cui anche quelle del repertorio di cui all'articolo 6 comma 3 del TU dell'apprendistato, di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti”* e rispondenti a determinati standard minimi tra cui la referenziazione formale ad EQF;
- che la Regione Campania e la Regione Liguria, in coerenza con gli obiettivi definiti a livello comunitario e con la normativa sopra menzionata ritengono fondamentale, ai fini del pieno esercizio dei diritti di cittadinanza dei propri cittadini, lo sviluppo, il rafforzamento, il riconoscimento e la certificazione delle competenze, tra le quali rientrano quelle conoscenze ed abilità connesse al settore dell'Economia del Mare;
- che tale obiettivo deve essere perseguito nell'ambito di un sistema condiviso di standard che garantiscano la qualità dei percorsi formali di acquisizione delle competenze e la trasparenza delle relative certificazioni in correlazione con le complesse normative nazionali ed internazionali che regolamentano il settore dell'Economia del Mare;
- che l'Accordo Stato Regioni del 22 gennaio 2015 ha approvato *“l'intesa sullo schema di decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”*.

Considerato

- che la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del *Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)* consente di mettere in relazione i diversi titoli (qualifiche, diplomi, certificazioni, ecc.) rilasciati nei Paesi membri;
- che l'Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2012 sulla *Referenziazione del Sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)*, rapporta e riferenzia tutte le qualificazioni rilasciabili in Italia, e prevede che entro il 1 gennaio 2014 tutte le certificazioni delle qualificazioni rilasciate in Italia, riportino un chiaro riferimento al livello del Quadro Europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente;
- che la Raccomandazione Europea del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) fornisce indicazioni sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale ed integra la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'EQF, la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15

dicembre 2004, relativa a un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), e la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale (Carta europea di qualità per la mobilità). L'ECVET mira a fornire indicazioni su una comprensione generale dei risultati dell'apprendimento dei cittadini, per favorirne la loro trasparenza per la mobilità transnazionale e la "portabilità" tra gli Stati membri;

- che la Raccomandazione Europea del 20 dicembre 2012 sulla convalida degli apprendimenti acquisiti in contesti informali e non formali prevede che tutti gli Stati membri comincino ad istituire, entro il 2015, sistemi nazionali per la convalida dell'apprendimento non formale e informale, connessi allo [European Qualifications Framework](#) (EQF), con un adeguamento di tutti gli Stati membri a tali indicazioni entro il 2018.

Visto

- le Raccomandazioni Europee sull'EQF, ECVET, EQARF e la recente Raccomandazione Europea del 20 dicembre 2012 sulla convalida degli apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali;
- l'Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2012 sulla Referenziazione del Sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);
- le D.G.R. n. 1675 del 24 ottobre 2008 e n. 1368 del 6 agosto 2009 con le quali la Regione Campania ha istituito i Centri Sperimentali di Sviluppo delle Competenza quali «strumenti innovativi di integrazione e interazione tra i diversi attori politico-istituzionali ed economici del territorio, definendo i Centri di Competenza "luoghi" aperti e funzionali ad attività stabili di sviluppo del capitale umano e abilitati a programmare iniziative formative e a favorire un sempre più effettivo incontro tra domanda e offerta di lavoro»;
- la Legge Regionale del 18 novembre 2009 n. 14 recante il Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro;
- la Legge Regionale 1 agosto 2008, n. 30 della Regione Liguria recante Norme regionali per la promozione del lavoro e la Legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 sul Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.

Considerata inoltre

- la significativa esperienza sul territorio campano di progetti ed interventi formativi che hanno consentito la costruzione di positive relazioni tra la Regione Campania e il sistema delle imprese sia campane che liguri rappresentato da Confitarma;
- l'approvazione in Regione Campania, con Deliberazione n. 1368 del 6 agosto 2009, della costituzione del *"Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze" nell'area dell'Economia del mare e dei trasporti marittimi*, per lo sviluppo e la competitività del comparto ed a favore del rafforzamento delle specifiche competenze professionali;
- l'implementazione di procedure e dispositivi di riconoscimento e certificazione delle competenze dell'Economia del Mare, realizzata per la Regione Campania dall'Osservatorio del Centro di Sviluppo delle Competenze "Marelab", con la collaborazione di soggetti del cluster marittimo del territorio ligure tra cui la Fondazione Accademia della Marina Mercantile;
- l'approvazione in Regione Liguria con Deliberazione di G.R. del 3 ottobre 2006 n. 1022 e successive deliberazioni del progetto Laboratorio delle Professioni, di cui parte rilevante è la costruzione ed implementazione del Repertorio Ligure delle Figure professionali, definito, in coerenza con le indicazioni comunitarie e gli indirizzi nazionali, con un impianto complessivo di standard e costruito secondo le

indicazioni metodologiche e operative approvate con decreto dirigenziale 20 dicembre 2007 n. 4051 che individuano le Aree professionali in cui vengono ordinate le Figure professionali del Repertorio e i Format di Area professionale e di Figura Professionale, definendo come Area 30 “Marittimo, portuale, nautica”, un settore significativo per il contesto socio economico del territorio ligure;

- l'approvazione in Regione Campania con la Deliberazione di G.R. n. 223 del 27/06/2014 degli indirizzi sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione in coerenza con le indicazioni contenute nel *Protocollo metodologico ed i criteri costruttivi e descrittivi per la standardizzazione delle qualificazioni professionali regionali*, approvate in IX Conferenza Stato Regioni, garantendone la leggibilità in relazione ad altri sistemi di standard professionali, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione statistica ATECO 2007 e ISTAT CP 2006/2011;
- l'attenzione specifica per la formazione nel campo dell'economia del mare della Regione Liguria, che ha dedicato specifici Piani di Sviluppo Settoriale (PSS) per creare le condizioni affinché ai giovani siano offerte maggiori opportunità di buona e stabile occupazione in un settore strategico e a forte potenzialità di crescita, del sistema economico e produttivo ligure.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti in epigrafe si conviene quanto segue:

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Articolo 2

La Regione Campania e la Regione Liguria si impegnano:

1. ad identificare, nell'ambito dei costituenti sistemi regionali degli standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, i dispositivi per il raccordo e l'armonizzazione agli standard definiti nell'ambito della regolamentazione nazionale ed internazionale del comparto marittimo (competenza degli organi dello Stato), con quelli definiti per i percorsi formativi a livello regionale, al fine di garantire la trasparenza e la spendibilità delle certificazioni conseguite dai cittadini campani e liguri nel campo dell'Economia del Mare;
2. a trasferire e recepire reciprocamente i profili professionali da inserire nel proprio Repertorio rispetto all'ambito legato all'Economia del Mare, evidenziando, ove necessario, la distinzione delle figure che rientrano nel Collocamento “Gente di Mare”;
3. a seguire e supportare le attività relative alla validazione del Repertorio dei profili professionali dell'Economia del Mare da parte delle strutture identificate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso un successivo specifico protocollo di Intesa;
4. a monitorare i processi che porteranno al recepimento da parte della Regione Campania del Repertorio delle qualificazioni relative all'Economia del Mare, così come implementato, di concerto con Confitarma, dal Centro di Sviluppo delle Competenze “Marelab”, ed opportunamente validato dal Ministero, e, successivamente, ad attivare le opportune procedure di *maternage*, approvate dalla IX Commissione della Conferenza delle Regioni e finalizzate per l'appunto allo scambio di repertori tra le Regioni;
5. a condividere le procedure per il rilascio di certificazioni delle competenze nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale per l'Economia del Mare;

Art. 3

Al fine di coordinare le attività viene costituito uno *Steering Committee*, composto da due rappresentanti di ciascuna delle Parti firmatarie con il compito di definire le modalità di attuazione e di monitorare le attività dei soggetti posti in campo per la verifica della efficienza del sistema di certificazione delle competenze. Tale gruppo potrà essere integrato da tecnici dei Ministeri e/o esperti di settore, attraverso specifici addendum al presente protocollo.

Gli aspetti organizzativi e di gestione afferenti all'attuazione del Protocollo d'Intesa saranno curati dagli uffici competenti dell'Assessorato al Lavoro--Formazione e orientamento professionale- Politiche dell'emigrazione e dell'immigrazione della Regione Campania, nonché dagli uffici competenti dell'Assessorato all'Istruzione e Formazione della Regione Liguria e dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro – ARSEL Liguria, che assicureranno, altresì, il necessario coordinamento con gli Uffici centrali e periferici interessati.

Art. 4

Il presente Protocollo d'Intesa entrerà in vigore alla data della stipula ed avrà durata triennale. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di tre anni in tre anni, salvo diversa decisione assunta dalle parti in forma scritta.

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Li -- /--/ ----

Regione Campania

Prof. Severino Nappi

Assessore al Lavoro -Formazione e orientamento
professionale Politiche dell'emigrazione e
dell'immigrazione

Regione Liguria

Dott. Sergio Rossetti

Assessore alle Risorse finanziarie e controlli,
patrimonio e amministrazione generale, istruzione,
formazione, università, formazione ed educazione
ambientali, parchi
